

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3123

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CARTA ed altri

Presentata il 28 gennaio 1982

Modifiche ed integrazioni dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge è volta ad eliminare la disparità di trattamento tra professori, ordinari od associati, da una parte, cui è consentito operare per il « tempo definito » e svolgere perciò attività professionale esterna, e, dall'altra, i « vecchi » ricercatori che, all'università anche da dieci anni o più, sotto le varie denominazioni di « borsisti », « assegnisti », « contrattisti » ed altre, hanno potuto svolgere sinora attività professionali anche al di fuori delle strutture universitarie, acquisendo così anche un'esperienza pratica che, in talune materie soprattutto, è fondamentale per la ricerca scientifica. Costoro hanno ormai fatto un lungo « tirocinio » nel delicato settore della ricerca scientifica, per cui non ha senso precludere

loro l'attività professionale esterna, preclusione che invece ha ragion d'essere per il giovane neo-laureato che si accinge ad apprendere i rudimenti nel campo dell'attività didattica e scientifica.

Ragioni di opportunità consigliano quindi di derogare — per i « ricercatori » dichiarati tali con semplice giudizio d'idoneità — alla regola che li vuole dedicati esclusivamente ai compiti universitari, anche per la particolare situazione acquisita, considerato che, per tanti anni hanno potuto legittimamente conciliare impegni universitari e incarichi professionali esterni.

Di qui la proposta, che non è certo rivoluzionaria né stravolge i principi generali della nuova disciplina sulla docenza univer-

sitaria, ma si limita a mantenere in favore di questa nuova generazione di studiosi, ciò che era sembrato giusto riconoscere nell'interesse stesso della ricerca scientifica.

Si aggiunga — considerazione non trascurabile, in momenti come questo di austerità finanziaria per il Paese — che la modifica proposta non comporta alcun onere finanziario per il bilancio dello Stato; anzi è prevista una riduzione del trat-

tamento economico per i ricercatori che scelgano il tempo definito, rispetto a quelli che optano per il tempo pieno. Restano invece — anche per i ricercatori a tempo definito — gli stessi compiti e gli stessi obblighi, inerenti l'attività universitaria, già previsti per i ricercatori a tempo pieno. Non si ravvisano, pertanto, obiezioni ragionevoli all'approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il sedicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, è sostituito dai seguenti:

« Ai ricercatori è richiesto un impegno a tempo pieno, e le norme delegate stabiliscono i criteri e le modalità per la verifica periodica dell'attività didattica integrativa e scientifica svolta. In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi si applicano le disposizioni di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai ricercatori confermati ai sensi del precedente ottavo comma ».

ART. 2.

Nel secondo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo le parole « in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi » sono aggiunte le seguenti parole: « con esclusione per i ricercatori confermati ai sensi del successivo articolo 58 ».